

2 luglio 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

## Contributo a Fondo Perduto: correzione dell'istanza e restituzione degli importi accreditati

Autore: **Redazione Fiscal Focus**

**Domanda-** In data 15 giugno 2020 ho inviato l'istanza per il contributo a fondo perduto in cui ho erroneamente indicato uno zero in più nell'ammontare del fatturato di aprile 2020. In data 18 giugno ho ricevuto l'accredito di Euro 60.000 anziché di Euro 6.000. Come posso rimediare all'errore prima che mi venga erogata una somma superiore rispetto all'ammontare del contributo spettante?

**Risposta-** L'impianto sanzionatorio relativo al contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 prevede che, nel caso in cui dai controlli dell'Agenzia delle Entrate emerga che il contributo a fondo perduto erogato risulti in tutto o in parte non spettante, può essere così sintetizzato:

- **sanzione amministrativa** ex art. 13, co. 5 - D.Lgs. n. 471/1997 dal 100% al 200% del contributo erogato;
- **sanzione penale** ex art. 316 - ter c.p.:
  - reclusione da 6 mesi a 3 anni
  - contributo erogato sino a €. 3.999,96: solo sanzione amministrativa variabile da 5.164,00 a 25.822,00 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del contributo erogato;
- **interessi:** 4% calcolati dalla data di accredito in conto (art. 20 - D.P.R. n. 600/1973).

Inoltre, per i contributi superiori a 150.000 euro per cui è stata rilasciata l'autocertificazione di regolarità antimafia, l'illecita percezione del contributo in assenza dei requisiti è punito con l'arresto da 2 a 6 anni.

A mitigare un tale scenario è intervenuta l'Agenzia delle entrate che con il Provvedimento n. 0230439/2020 ha riconosciuto la possibilità al contribuente, non ancora destinatario di un atto di recupero del contributo non spettante, di restituire le somme illegittimamente percepite con Ravedimento operoso e di usufruire dunque della riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 13 - D. Lgs. n. 472/1997.

Nel provvedimento in commento si legge infatti: *"È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472"*.

Nel caso in esame, poiché il contribuente si è reso conto dell'errore (si ipotizza) prima dell'emissione di un atto di recupero delle somme non spettanti, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, questi potrà fare ricorso al c.d. "Ravedimento operoso" e restituire le somme illegittimamente percepite, pari a Euro 54.000, usufruendo di una significativa riduzione delle sanzioni che, si ricorda, sono statuite nella misura dal 100% al 200% del contributo erogato ex art. 13, co. 5 - D.Lgs. n. 471/1997, come richiamato dal comma 12 dell'art. 25 del Decreto Rilancio.

Scendendo più nel dettaglio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 consente, ove la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, la riduzione della sanzione a seconda del momento in cui l'autore della violazione regolarizza la propria posizione (1/10 del minimo entro 30 giorni dalla violazione, 1/9 del minimo entro 90 giorni dalla violazione, etc.).

**© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata**

**© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.**

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)